

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

1) È costituita l'associazione culturale denominata **CIGAR CLUB ASSOCIATION MILANO**.

SEDE

2) L'associazione ha sede in Milano, via Monte Bianco n° 32.

DURATA

3) L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

SCOPO

4) L'associazione è senza scopo di lucro, autonoma, apolitica, apartitica, laica, pluralista e con indirizzo essenzialmente socioculturale.

L'associazione "**Cigar Club Association Milano**" persegue esclusivamente finalità ludiche e culturali senza alcuna finalità di lucro (L. 11/8/1991 n.266), motivata dalla decisione dei soci di condividere la passione del Sigaro e del fumo lento come momento di incontro, educazione e di impegno sociale.

L'associazione si propone di sostenere la diffusione e promozione attraverso stampa e mezzi multimediali della cultura del sigaro in Italia, attraverso l'organizzazione di seminari, corsi, convegni, esposizioni, mostre mercato, spettacoli ed eventi musicali e culturali di ogni tipo;

L'associazione potrà pertanto, nel perseguimento dell'oggetto associativo, prendere le più ampie iniziative ivi incluse:

- costruire gruppi di studio, convegni, manifestazioni in genere, diffondere documenti, elaborati, studi, ricerche, pubblicazioni e fare quant'altro ritenuto utile per le finalità di cui al presente articolo.

	L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, aventi finalità e scopi analoghi.	
	SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE - SOCI ONORARI	
	5) Sono soci dell'associazione "Cigar Club Association Milano" i soci fondatori e successivamente coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, con delibera unanime, qualora condividessero gli scopi dell'associazione e venissero ritenuti idonei al perseguimento degli stessi.	
	I soci si suddividono nelle seguenti categorie:	
	- Soci ordinari: Sono tali i soci fondatori e tutti coloro che vengano ammessi con delibera unanime del Consiglio Direttivo previa presentazione scritta di almeno tre soci ordinari; La qualifica di socio ordinario può essere rivestita solo da persone fisiche maggiorenni e comporta l'obbligo del versamento di una quota annua decisa con delibera del Consiglio Direttivo;	
	- Soci onorari: Sono tali persone fisiche e giuridiche, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Tali soci hanno carattere permanente e sono esonerati dall'obbligo di contribuzione. Essi vengono ammessi con delibera a maggioranza dell'Assemblea;	
	- Sostenitori: Pur non avendo la qualifica di socio, sono tali tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, Enti o Istituzioni, aderiscano alle iniziative dell'Associazione mediante il versamento di una quota minima annua decisa con delibera del Consiglio Direttivo. I proventi derivanti dalle sottoscrizioni dei sostenitori saranno destinate al perseguimento degli scopi propri dell'Associazione. I Sostenitori riceveranno, previo versamento di una quota che verrà stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, una tessera di validità annuale	

	sottoscritta dal Presidente o dal Vice Presidente. Tale tessera certifica il versamento della	
	quota e da diritto ad usufruire di tutte le iniziative riservate ai sostenitori. La sua validità è	
	inderogabilmente connessa all'anno solare in corso al momento dell'emissione e, alla	
	scadenza, potrà essere rinnovata. Non è in nessun caso ammesso il tacito rinnovo della	
	tessera di sostenitore.	
	Il numero dei soci (ordinari ed onorari) e dei sostenitori è illimitato. Possono essere soci	
	dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, senza distinzione di razza, sesso,	
	religione che ne condividono gli scopi.	
	I soci ordinari ed onorari hanno diritto di partecipare fattivamente alle attività	
	dell'Associazione e di votare nelle assemblee.	
	Tutti i soci, ordinari ed onorari, hanno diritto di essere eletti alle cariche amministrative	
	dell'Associazione;	
	Il comportamento dell'associato nei confronti degli altri associati, dell'Associazione ed	
	all'esterno della stessa deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.	
	6) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo,	
	salvo che per i sostenitori, la cui quota da diritto ad un anno di iscrizione. Tuttavia è in	
	facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma	
	scritta inviata all'Associazione.	
	La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Le quote sono	
	intrasferibili. L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 Codice	
	Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci receduti, esclusi, deceduti o che	
	comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere alcun	
	rimborso delle quote associative e degli eventuali contributi sino a quel momento versati e	
	non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Sono comunque considerati gravi motivi per l'esclusione dell'associato:	

	<ul style="list-style-type: none"> • la non ottemperanza alle disposizioni del seguente statuto, dell'eventuale regolamento, 	
	delle deliberazioni regolarmente adottate dall'assemblea dell'Associazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'arrecare in qualunque modo gravi danni, anche di tipo morale all'Associazione. 	
	Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al	
	versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 5.	
	La qualità di socio non è trasmissibile in nessun caso, né mediante atti <i>inter vivos</i> né tramite	
	atti <i>mortis causa</i> .	
	PATRIMONIO	
	7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beni mobili e immobili; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le quote associative annuali versate dagli associati e le quote di iscrizione annuale 	
	versate dai sostenitori;	
	<ul style="list-style-type: none"> • I contributi dei soci ; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • I contributi provenienti da terzi privati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • I contributi dello Stato, di enti, organismi nazionale o internazionali, di istituzioni 	
	pubbliche finalizzati al sostenimento di specifiche e documentate attività o progetti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Donazioni e lasciti testamentari; 	
	I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita	
	voce del bilancio; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere	
	comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte dalla legge;	
	8) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	4	

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la Sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ciascun associato.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

9) Sono organi dell'associazione :

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;

ASSEMBLEA

10) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari ed onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria quando vi sia necessità o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci.

L'assemblea ordinaria è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se presenta la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti;

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se presenta due

CONSIGLIO DIRETTIVO

11) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 5 o 6 membri scelti tra gli associati ed eletti dall'Assemblea, anche in relazione a quanto disposto dall'art.17 del presente Statuto. Nel caso in cui la CCA Nazionale non intenda avvalersi del diritto di cui all'art.17 del presente Statuto, deve darne comunicazione a mezzo raccomandata entro e non oltre un mese dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente. In tal caso il numero massimo di Consiglieri sarà di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando vi sia materia su cui deliberare o su richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica, ovvero su richiesta di un terzo degli associati. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

In particolare il Consiglio Direttivo

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti salvo quanto previsto in termini di ammissione di nuovi soci di cui al precedente art.5 nel cui caso è richiesta l'unanimità.

	Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del	
	Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica ed il Consiglio Direttivo	
	potrà provvedere alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il	
	consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.	
	PRESIDENTE; VICE PRESIDENTE E TESORIERE	
	12) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice	
	Presidente ed il Tesoriere.	
	13) Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale della “ Cigar Club Association	
	Milano ”.	
	Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi	
	compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e	
	procedere agli incassi ed ai pagamenti.	
	Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle	
	assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni	
	momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.	
	14) In caso di assenza o impedimento, le mansioni del Presidente saranno svolte dal Vice	
	Presidente che assume piena rappresentanza legale e negoziale della “ Cigar Club	
	Association Milano ” per tutti gli atti dal medesimo sottoscritti, avallati o compiuti.	
	15) Il Tesoriere custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di	
	cassa tenendo aggiornata la contabilità, sovrintende alla realizzazione dei programmi della	
	“ Cigar Club Association Milano ”. Egli deve essere obbligatoriamente consultato dal	
	Consiglio Direttivo ogni qual volta si intenda deliberare il compimento di attività che	
	comportino esborsi economici. La mancata consultazione del Tesoriere nei casi suddescritti,	

comporta la nullità insanabile delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, mentre non assume valore specifico il voto contrario del Tesoriere, qualora questo fosse anche membro del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

16) L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o per le cause di legge. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'eventuale organismo di controllo, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

RAPPORTI CON LA CIGAR CLUB ASSOCIATION NAZIONALE

17) L'Associazione oggi costituita, sebbene indipendente idealmente e patrimonialmente, riconosce l'attività della Cigar Club Association Nazionale, ed alla sua attività sociale si ispira nei propri atti e nelle iniziative assunte, condividendone le finalità.

La costituita Associazione si riserva di concordare la possibilità di estendere i benefici riservati ai propri soci ed ai propri sostenitori ai soci della Cigar Club Association Nazionale tramite separata disposizione di competenza del Consiglio Direttivo.

Alla Cigar Club Association Nazionale, nella persona del suo Presidente, spetta inderogabilmente la nomina diretta di un membro del Consiglio Direttivo della Cigar Club Association Milano. Tale diritto verrà esercitato a partire dal primo rinnovo del Consiglio Direttivo previsto al termine del mandato triennale di quello che assumerà la carica contestualmente alla costituzione della Associazione di cui al presente statuto;

Alla Cigar Club Association Nazionale, nella persona del suo Presidente, spetta la qualifica di socio onorario permanente con conseguente diritto di voto nella Assemblea della Cigar Club Association Milano.

NORME APPLICABILI

18) Per quanto non previsto si applicano le norme del libro primo, Titolo secondo del

Codice Civile.

Milano, li _____ 2002

I soci fondatori :

Barbieri Marco

Bazzacchi Alessandro Carlo Filippo

Di Silvestro Andrea

Odescalchi Marco Guido Maria

Scelsa Simone